

copia

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Sbalzarini Ileana)

IL SEGRETARIO F.F.
(Ferrara Elisabetta)

Firmato Sbalzarini Ileana

Firmato Ferrara Elisabetta

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
06 OTT. 2014 e per 15 giorni consecutivi.

Colazza li 06 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ferrara Elisabetta

Firmato Ferrara Elisabetta

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Colazza li 06 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferrara Elisabetta)

[Handwritten signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 124, D. L.vo 18.08.2000 n. 267)
(art. 134, comma 3 D. L.vo 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
06 OTT. 2014 al 21 OTT. 2014 per cui la deliberazione stessa è divenuta esecutiva il decimo giorno dalla citata pubblicazione, ovvero il

Colazza li 06 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI COLAZZA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 29.09.2014

*** COPIA ***

OGGETTO: Proroga Convenzione tra il Comune di Arona ed il Comune di Colazza per la gestione delle funzioni socio assistenziali ed altri servizi sociali – periodo 1.01.2015 – 31.12.2015

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile/tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere di regolarità tecnica
Il Segretario Comunale
f.to Ferrara Elisabetta

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
f.to Ferrara Elisabetta

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21.00, nella sala adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N	CONSIGLIERE	PRESENTI	ASSENTI
1	SBALZARINI ILEANA	X	
2	RIBONI CORRADO	X	
3	TRAVAGLINI GLORIA	X	
4	UCCELLI VALERIO MARIO	X	
5	BARBAGLIA STEFANO	X	
6	DONDERI MARCELLO PIETRO MARIO	X	
7	MAGGI FABIO	X	
8	SILVERA DAVIDE	X	
9	GRAZIOTTO PIETRO	X	
10	FRACCAPANI CRISTINA	X	
11	FERRARIS GABRIELE	X	
	TOTALE	11	0

Assume le funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SBALZARINI Ileana assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 1/2004 "... i Comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale..." e che l'art. 9 della medesima L.R. specifica che "...la Regione individua nella gestione associata, ed in particolare quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni ..." e che per la gestione associata delle funzioni "... i Comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali ...";

Dato atto che ad oggi è attiva una convenzione tra il Comune capofila di Arona ed i Comuni di Colazza, Comignago, Dormelletto, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro e Pisano per la gestione associata e coordinata delle funzioni socio assistenziali, con scadenza al 31.12.2014;

Preso atto che nella riunione del Consiglio dei Sindaci dei Comuni Convenzionati per la gestione delle funzioni socio assistenziali del 23 luglio u.s. è emersa all'unanimità l'intenzione di procedere alla creazione di un unico Ente Gestore per il territorio corrispondente al Distretto Sanitario di Arona, che oggi vede invece la presenza di due distinte realtà gestionali dei servizi socio-assistenziali (Convenzione di Arona e Consorzio CISAS di Castelletto Ticino);

Dato atto che tra la Convenzione di Arona ed il Consorzio CISAS, oltre ad aver proceduto lo scorso anno ad un unico appalto per la gestione dei servizi socio assistenziali territoriali, sono da tempo in essere varie attività sinergiche al fine di addivenire ad una migliore e più coordinata gestione dei servizi ed al raggiungimento di economie di scala, formalizzatesi peraltro nella costituzione, dall'anno 2013, dell'Ufficio di Piano dell'Area Nord della Provincia di Novara;

Considerato che anche il Presidente del suddetto Consorzio ha già manifestato, per le vie brevi, la volontà di addivenire alla creazione di un unico Ente Gestore dei servizi socio assistenziali per tutto il territorio corrispondente al Distretto Sanitario di Arona;

Atteso peraltro che l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n° 11 del 28 settembre 2012 prevede che il limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata della funzione sociale è di 40.000 abitanti (salvo concessione di specifiche deroghe) e che l'attuale Convenzione annovera invece una popolazione di soli 26.700 abitanti;

Tenuto conto che la creazione di un'unica realtà gestionale coincidente con l'area sanitaria distrettuale necessiterà di un tempo congruo per la risoluzione di tutte le problematiche che inevitabilmente dovranno essere affrontate come ad esempio gli aspetti logistici, amministrativi, finanziari, direzionali e di personale;

Ritenuto che il tempo necessario per l'avvio del nuovo Ente Gestore può essere ragionevolmente valutato in un anno dall'avvio delle procedure di unificazione e che quindi si possa ritenere la data dell' 1.1.2016 come congrua per la formale nascita della nuova realtà gestionale dei servizi socio assistenziali;

Richiamato l'art. 13 comma 4 della vigente convenzione ai sensi del quale "La presente convenzione non potrà essere oggetto di tacito rinnovo. Per la prosecuzione oltre il termine del 31.12.2014, ciascun Comune provvederà, entro il 31.10.2014, ad assumere apposito atto deliberativo in tal senso";

Ritenuto quindi per le motivazioni sopra esposte di procedere alla proroga della suddetta convenzione, per anni uno, approvando la bozza allegata al presente atto (che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso) che sarà sottoscritta dalle parti con decorrenza dal 1.1.2015;

Vista la L. 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Richiamata la L.R. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

Richiamato inoltre il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la proroga della convenzione tra il Comune di Arona ed il Comune di Colazza per la gestione associata dei servizi socio assistenziali, per anni uno (1.1.2015 – 31.12.2015), così come specificato nell'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che la proroga di cui al punto 1 del presente dispositivo si rende necessaria al fine di garantire il tempo necessario per la creazione di un unico Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali coincidente con il territorio del Distretto Sanitario di Arona.

Successivamente,

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 11	n. 0	n. 11	n. 11	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARONA ED IL COMUNE DI COLAZZA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED ALTRI SERVIZI SOCIALI.

- L'anno, il giorno del mese di,

- Tra:

■ - il Comune di Arona, rappresentato da,

■ - il Comune di, rappresentato da,

Vista la L. 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la L.R. n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che ad oggi è attiva una convenzione tra il Comune capofila di Arona ed i Comuni di Colazza, Comignago, Dormelletto, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro e Pisano per la gestione associata e coordinata delle funzioni socio assistenziali, con scadenza al 31.12.2014;

Preso atto che nella riunione del Consiglio dei Sindaci dei Comuni Convenzionati per la gestione delle funzioni socio assistenziali del 23 luglio 2014 è emersa all’unanimità l’intenzione di procedere alla creazione di un unico Ente Gestore per il territorio corrispondente al Distretto Sanitario di Arona, che oggi vede invece la presenza di due distinte realtà gestionali ei servizi socio-assistenziali (Convenzione di Arona e Consorzio CISAS di Castelletto Ticino);

Ritenuto di dover pertanto prorogare la presente convenzione per il solo tempo necessario per la creazione di un unico Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali sul territorio del Distretto Sanitario di Arona, tempo individuato in anni uno (1.1.2015 – 31.12.2015);

Rilevato che ai sensi del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 1/2004 “... i Comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale...” e che l’art. 9 della medesima L.R. specifica che “...la Regione individua nella gestione associata, ed in particolare quella consortile, la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni ... ” e che per la gestione associata delle funzioni “... i Comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali ...”;

Viste le deliberazioni del C.C. di Arona n. del e del Comune Convenzionato di Colazza del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Gli Enti stipulanti convengono di svolgere in forma associata e coordinata le seguenti funzioni ed i seguenti servizi:

PRESTAZIONI ESSENZIALI (ART. 18 L.R. 1/2004)

Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
- e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- f) piena integrazione dei soggetti disabili;
- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui sopra sono identificabili, nelle seguenti tipologie:

- servizio sociale professionale e segretariato sociale
- servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale
- servizio di assistenza economica
- servizi residenziali e semiresidenziali
- servizi per l'affidamento e le adozioni
- pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari

Gli Enti stipulanti convengono altresì di definire gli ulteriori servizi sociali la cui gestione in convenzione avverrà nei termini di seguito specificati:

- ALTRI SERVIZI SOCIALI

Scuolabus

Si prevede, ove necessario e previa specifica attivazione, la gestione coordinata del servizio scuolabus con l'eventuale transito in tutto il territorio dei Comuni convenzionati. I rispettivi Comuni potranno avvalersi della reciproca collaborazione anche per sostituzioni di personale e servizi sostitutivi in caso di avaria dei mezzi.

I costi di gestione restano imputati ai rispettivi bilanci comunali, salvo i casi di realizzazione di servizi straordinari per i quali verrà calcolato il costo effettivo o imputato al Comune beneficiario del servizio

Asilo Nido

Fermo restando il diritto di precedenza per l'ammissione in graduatoria per i cittadini residenti in Arona, l'ingresso di utenti non residenti verrà limitato unicamente alle domande di cittadini dei Comuni convenzionati. Ai comuni convenzionati viene data facoltà di intervenire in parte o in toto a copertura della tariffa prevista per gli utenti non residenti. Potrà essere richiesta l'eventuale riserva di posti-nido per utenti dei Comuni convenzionati con conseguente copertura dell'intero costo da parte del Comune in questione, il quale provvederà ad applicare tariffe omogenee ed in linea con quelle previste per gli utenti aronesi. La copertura dei costi è comunque subordinata all'utilizzo effettivo dei posti riservati nel rispetto dei termini di iscrizione fissati annualmente.

Mensa

Per il servizio mensa (anziani e refezione scolastica) è attualmente previsto nel Comune di Arona un tariffario strutturato per fasce di reddito con quote variabili; per i non residenti viene applicata automaticamente la tariffa massima indipendentemente dal reddito.

Nel caso di cittadini dei comuni convenzionati, frequentanti scuole aronesi, che beneficiassero di detto servizio si prevede l'equiparazione ai residenti con applicazione delle tariffe differenziate per reddito. Per il futuro potrà essere studiata anche la possibilità di fornire, al costo effettivo del servizio, pasti per le scuole site nel territorio dei comuni convenzionati.

Il servizio mensa a domicilio per gli anziani è compreso nel servizio di assistenza domiciliare. Le tariffe applicate e le relative fasce di reddito, saranno quelle attualmente in vigore per i cittadini di Arona. Trattandosi di servizio socio assistenziale la differenza tra costo effettivo e tariffa pagata dall'utente verrà conteggiata a carico dei rispettivi comuni.

Centro Servizi

Il Centro Servizi del Comune di Arona viene aperto a tutti i residenti dei Comuni convenzionati senza nessun aggravio di costo e comprende le seguenti strutture:

⇒ SPORTELLO LAVORO

Realizzato in collaborazione con la Provincia di Novara, è la struttura del Comune di Arona che si occupa di favorire e promuovere l'inserimento lavorativo con particolare riferimento ai giovani disoccupati ed ai disoccupati di lunga durata.

Non si prevede nessun costo per il normale servizio di consulenza offerto direttamente ai cittadini.

⇒ SPORTELLO DONNA

Realizzato in Collaborazione con il Centro Servizi Donna della Provincia di Novara, fornisce

accoglienza e ascolto nonché consulenza legale gratuita.

⇒ SPORTELLO IMMIGRATI

Assistenza agli immigrati extracomunitari per ricerca lavoro e formazione, con la presenza della

figura del mediatore interculturale.

Centri Estivi

Sulla scorta delle positive collaborazioni già sperimentate in passato, si prevede la possibilità di convenzionare tale servizio con copertura dei costi effettivi, lasciando ai singoli Comuni l'autonomia decisionale circa la quota da attribuire a carico degli utenti.

Politiche giovanili

In caso di promozione di attività o iniziative specificatamente rivolte ai minori dei comuni convenzionati, con funzioni preventive e/o di aggregazione, saranno stabilite volta per volta le modalità di copertura dei costi.

Attività di prevenzione delle tossicodipendenze

Sulla scorta delle numerose esperienze già condotte dal Comune di Arona potranno essere formulate richieste comuni per il finanziamento di attività di prevenzione delle tossicodipendenze. Le modalità di gestione di dette attività saranno definite in fase di stesura ed approvazione delle istanze di finanziamento.

Servizi di prevenzione a favore degli anziani

Si prevede infine l'estensione, ove necessario e senza sovrapposizione con le attività eventualmente già autonomamente promosse dai singoli Comuni convenzionati, dei seguenti servizi :

- Servizio trasporto anziani da e per il Centro Incontro.
Il servizio viene svolto con un pulmino 9 posti utilizzando come autista un volontario o volontario in servizio civile.
In caso di attivazione del servizio e fermo restando l'utilizzo come autista di autisti volontari, i costi da contabilizzarsi saranno unicamente quelli del rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di benzina verde al chilometro.
- Centro Incontro Anziani
La partecipazione alle attività del Centro Incontro Anziani viene estesa ai cittadini dei Comuni convenzionati, senza alcun costo aggiuntivo.
In caso di iniziative o attività espressamente organizzate per gli anziani dei Comuni convenzionati (es. corsi di ginnastica, viaggi ecc.) i costi verranno definiti volta per volta con autonoma facoltà dei Comuni convenzionati di stabilire l'entità dell'eventuale copertura a carico degli utenti.

ART. 2 - FINALITÀ'

La presente convenzione ha per scopo la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività connesse a tali funzioni e servizi.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. Il Comune di Arona gestisce i servizi oggetto della presente convenzione mediante il Settore 3° -

Servizi alla Persona cui viene demandata l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla

presente convenzione. A garanzia della più ampia trasparenza e per assicurare il massimo

coinvolgimento dei Comuni associati viene prevista l'attivazione di una "cabina di regia", composta

dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, da due rappresentanti dei comuni convenzionati

designati dal Consiglio dei Sindaci di cui al successivo art. 4 e dal Dirigente del Settore, con il compito di seguire l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio dei Sindaci.

2. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per la programmazione, organizzazione e gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano adottati dal Comune di Arona.

3. Gli interventi socio-assistenziali sono organizzati nel servizio socio assistenziale presso il Comune di Arona, secondo quanto previsto dal P.S.S.R. (piano socio sanitario regionale).

4. Il servizio socio-assistenziale provvede agli adempimenti previsti dalla L.R. n° 1/2004 con riferimento all'ambito territoriale di tutti gli enti stipulanti.

5. Le linee d'indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 e per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio socio-assistenziale sono recepite, con apposite deliberazioni dell'organo consiliare del Comune di Arona, negli atti di programmazione locale, in conformità al piano socio-sanitario regionale.

ART. 4 - CONSIGLIO DEI SINDACI

Il Consiglio dei Sindaci è composto dai rappresentanti di ciascun Comune, nelle persone del Sindaco e/o di un suo delegato.

La delega è conferita per iscritto e comunicata al Sindaco del Comune Capofila. Il Consiglio dei Sindaci ha funzioni di indirizzo, consultive, propositive e di controllo e si esprime in ordine alla programmazione delle attività, ai bilanci di previsione ed ai consuntivi finanziari, alle relazioni annuali relative ai servizi svolti, ai criteri per l'erogazione dei servizi, alle convenzioni con altri enti pubblici (A.S.L. - Provincia - Regione - II.PP.AA.BB. - altri Comuni).

Il Comune di Arona è indicato quale Comune capofila con il compito di convocare presso la propria sede periodiche riunioni del Consiglio dei Sindaci.

Il Consiglio dei Sindaci si riunisce, su convocazione del Comune capofila o su richiesta di uno dei membri, con cadenza almeno quadrimestrale per esaminare gli atti di cui al successivo art. 5, con verbale delle sedute, redatto dal Direttore del Servizio socio-assistenziale o da Funzionario dal medesimo delegato con funzioni di segretario e sottoscritto dai rappresentanti dei singoli Comuni.

ART. 5 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

1. Gli Enti stipulanti convengono che nell'ambito del Consiglio dei Sindaci vengano concordate le determinazioni da assumersi dal Comune di Arona in merito ai seguenti atti di programmazione e di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1:

- * gli atti di programmazione locale, annuale e pluriennale, previsti dalla L.R. n°1/2004 e le relative modifiche, i criteri per la loro attuazione;
- * il regolamento relativo all'organizzazione, al funzionamento ed all'articolazione territoriale dei servizi;
- * il preventivo delle risorse annuali destinate allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 e le relative variazioni;
- * il rendiconto della gestione dei servizi di cui all'art. 1 durante l'anno precedente;
- * le convenzioni concernenti in tutto o in parte le funzioni ed i servizi di cui all'art. 1.

2. Si prevede comunque che su problematiche singole o circoscritte ad un unico Comune, la struttura operativa del Comune Capofila provveda ad esaminare i singoli interventi congiuntamente al rappresentante del Comune interessato.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI

1. Gli Enti stipulanti convengono che, qualunque sia la modalità organizzativa, deve comunque essere garantito lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 e l'erogazione dei relativi interventi a favore di tutti i Comuni di cui alla presente convenzione.

ART. 7 - PERSONALE

1. I servizi oggetto della presente convenzione vengono assicurati con il personale del Comune di Arona, con il personale eventualmente messo a comando (distacco) dai Comuni convenzionati e delle società cooperative convenzionate. Le spese relative al personale distaccato sono interamente rimborsate dal Comune capofila. Il medesimo personale viene utilizzato dal Comune capofila esclusivamente per l'esercizio delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale degli enti locale. Dovrà comunque essere garantita equità di trattamento tra il personale di ruolo del Comune capofila e il personale posto in distacco dai Comuni convenzionati. Quest'ultimi si impegnano a corrispondere il salario accessorio secondo le indicazioni fornite dal Comune capofila a seguito di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.

In caso di assegnazione di volontari in servizio civile ai Comuni convenzionati, con mansioni riconducibili ai servizi socio assistenziali (sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il Ministero competente), gli stessi potranno essere messi funzionalmente a disposizione del Comune Capofila secondo modalità e tempi da concordare e compatibilmente con lo svolgimento di altre mansioni loro richieste presso il Comune di riferimento.

2. Il direttore socio-assistenziale è individuato nella persona del Dirigente del Settore 3° del Comune di Arona e svolge funzioni di direzione e coordinamento del servizio socio-assistenziale con le attribuzioni previste dalle Leggi vigenti e dai regolamenti.

ART. 8 - SEDI OPERATIVE ED ATTREZZATURE

1. I Comuni convenzionati metteranno a disposizione i locali presso i quali verranno svolte le funzioni decentrate di segretariato sociale, secondo le modalità ed i tempi definiti dal Consiglio dei Sindaci. Eventuali utilizzi di attrezzature ed automezzi dei Comuni convenzionati verranno definiti dal Consiglio dei Sindaci.

ART. 9 - MEZZI FINANZIARI e RIPARTO DEI COSTI

Alla copertura dei costi dei servizi socio assistenziali concorrono:

- a) gli stanziamenti dei Comuni convenzionati;
- b) i contributi regionali, provinciali ed eventualmente di altri enti;
- c) gli eventuali proventi delle quote di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi e dei recuperi a carico degli assistiti e delle persone obbligate agli alimenti;
- d) la quota eventualmente corrisposta dall'A.S.L. a carico del fondo sanitario per il finanziamento delle attività socio assistenziali a rilievo sanitario;
- e) eventuali donazioni o entrate di altra natura.

La quota a carico dei Comuni convenzionati, fissata dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Comune capofila, è determinata sulla base del numero degli abitanti di ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente e deliberata dalle singole Amministrazioni.

Le quote saranno erogate al Comune di Arona con le modalità di seguito specificate, salvo eventuali impedimenti derivanti da ritardata approvazione dei bilanci di previsione :

- 50% entro il mese di marzo;
- un ulteriore 40% entro il mese di settembre;
- il saldo del 10% entro il 31 Dicembre.

I Comuni convenzionati provvederanno tempestivamente a trasmettere al Comune di Arona gli atti di impegno di spesa della suddetta quota.

La determinazione della spesa effettiva da ripartire a carico dei Comuni convenzionati verrà effettuata a consuntivo sulla base dei seguenti parametri:

1. spese per costi amministrativi, organizzativi, di coordinamento ed altri costi non ripartibili: viene stabilita a carico dei Comuni convenzionati una quota parte annua forfettaria pari ad euro 5,00 per abitante, compresa nel fondo annuo, annualmente aggiornata sulla base della ricognizione dei costi in questione ed approvata dal Consiglio dei sindaci;
2. spese di trasporto degli utenti e degli operatori: viene stabilita a carico dei Comuni convenzionati una quota parte annua forfettaria, compresa nel fondo annuo, pari a €. 3,00 per abitante annualmente aggiornato sulla base della ricognizione dei costi in questione ed approvata dal Consiglio dei Sindaci;
3. spese direttamente derivanti dall'attuazione degli interventi, secondo le risultanze dei costi effettivi sostenuti dal Comune capofila.

E' costituito un "fondo di solidarietà" a destinazione vincolata finanziato con una quota parte annua di € 1,54 per abitante (compresa nel fondo annuo).

L'utilizzo di tale fondo è destinato alla copertura di spese straordinarie che determinassero, a consuntivo, un costo superiore a quanto stanziato ad inizio anno dai Comuni convenzionati, compreso il Comune capofila di Arona.

Alla scadenza della convenzione detto fondo verrà ripartito tra i Comuni in proporzione al numero di abitanti indipendentemente dagli interventi finanziati nel corso della convenzione con il fondo medesimo.

Nel caso in cui la gestione del servizio, dopo il rendiconto del terzo trimestre dell'anno, effettuata la proiezione dei risultati sui 12 mesi dell'anno, determinasse un passivo superiore alla capienza del fondo di solidarietà disponibile, si provvederà, entro il 31 ottobre, all'approvazione da parte del Consiglio dei Sindaci del piano di riequilibrio dell'esercizio, ripartendo le passività in proporzione al numero di abitanti di ciascun Comune convenzionato.

Il Comune di Arona provvederà trimestralmente a redigere un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

Il Comune di Arona inoltre terrà a disposizione dei Comuni convenzionati l'elenco completo delle deliberazioni e determinazioni adottate in materia socio assistenziale e ne rilascerà copia senza alcuna formalità su richiesta del Sindaco o suo delegato.

Il Comune di Arona provvederà a trasmettere ai Comuni associati un rendiconto generale finale delle spese sostenute e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1.

Gli avanzi di gestione potranno essere applicati al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento delle spese correnti attinenti alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 1, secondo le modalità previste dalla Legge.

ART. 10 - CONTRATTI E CONVENZIONI

1. Il Consiglio dei Sindaci si farà promotore, attraverso gli strumenti della convenzione e dell'accordo di programma, del miglioramento dei servizi sanitari di più diretto interesse dalle fasce deboli della popolazione, con particolare riguardo alle attività di prevenzione, all'assistenza domiciliare integrata ed ai servizi di riabilitazione; stimolerà inoltre la loro articolazione su tutto il territorio e la loro integrazione con i servizi socio-assistenziali. Il coordinamento e l'integrazione fra i servizi socio-assistenziali ed i servizi sanitari, sia di base che integrativi, saranno assicurati mediante apposita convenzione con l'A.S.L. NO riferita alle aree: materno-infantile e dell'età evolutiva, anziani non autosufficienti e handicappati. Tale convenzione disciplina altresì i rapporti con i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni regionali delegate.
2. Per la gestione di attività o servizi socio-assistenziali possono essere stipulate apposite convenzioni, in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, utilizzando in

via prioritaria risorse presenti sul territorio. Il programma delle convenzioni è definito negli atti di programmazione annuale e pluriennale di cui all'art. 17 della L.R. n. 1/2004.

3. I Comuni associati convengono che le convenzioni di cui ai commi precedenti vengano stipulate dall'ente capofila (Comune di Arona).
4. I contratti relativi ad appalti di lavori, forniture di beni e servizi, acquisti, locazioni, funzionali allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, sono stipulati dal Comune di Arona.

ART. 11 - OBBLIGHI E GARANZIE RECIPROCHE

1. Gli enti stipulanti convengono che lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1 debba garantire la salvaguardia e la tutela di tutti gli interessi e l'adempimento di tutti gli impegni relativi a tali funzioni e servizi, espressi da tutti gli enti convenzionati.

2. Il Comune di Arona provvede, ai sensi dell'art. 3, all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui all'art. 1. Qualora il Comune di Arona ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, gli enti stipulanti convengono che, previo invito a provvedere entro il termine di giorno 30, a garanzia della continuità dei servizi, tali atti vengono adottati dal Comune stipulante. Gli oneri sostenuti per gli interventi sostitutivi sono rimborsati dal Comune di Arona.

3. Ciascun ente stipulante, ha diritto di sottoporre direttamente all'organo esecutivo del Comune di Arona proposte e/o osservazioni inerenti le funzioni ed i servizi di cui alla convenzione. L'organo esecutivo del Comune di Arona è tenuto a dare risposta alle questioni sottoposte al suo esame nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data del ricevimento della proposta e/o dell'osservazione.

Gli enti stipulanti convengono di comunicare al Comune di Arona, entro giorni 30 dall'esecutività, i provvedimenti connessi alle funzioni e ai servizi di cui all'art. 1, adottati direttamente con oneri a proprio carico. Il Comune di Arona trasmette agli altri enti stipulanti copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, entro giorni 30 dall'esecutività degli stessi.

4. In seguito all'approvazione del bilancio di previsione, gli enti stipulanti trasmettono al Comune di Arona apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei trasferimenti di cui all'art. 9.

ART. 12 - CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione ed in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, (sempre da intendersi a carattere bilaterale tra Comune Capofila ed uno dei Comuni convenzionati), sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n. 1 membro nominato da ciascuno degli enti interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune di Arona, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al Giudice Ordinario.

ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di anni uno, dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

2. L'ammontare degli oneri di cui agli artt. 7 e 8 ed i trasferimenti di cui all'art. 9 sono recepiti con atto deliberativo dai singoli Comuni convenzionati entro il 31 ottobre.

3. L'eventuale integrazione o modifica della presente convenzione, che si rendesse necessaria prima della scadenza della presente convenzione, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli enti convenzionati.

4. La presente convenzione non potrà essere oggetto di tacito rinnovo. Per l'eventuale prosecuzione oltre il termine del 31.12.2015, ciascun Comune provvederà, entro il 31.10.2015, ad assumere apposito atto deliberativo in tal senso.

ART. 14 - RECESSO DELLA CONVENZIONE

1. Gli enti stipulanti convengono che il recesso dalla convenzione, prima della scadenza, sia subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto per il convenzionamento.
2. Gli enti stipulanti convengono che il recesso sia comunicato all'organo consiliare del Comune di Arona ed al Consiglio dei Sindaci, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario.
3. Successivamente alla presa d'atto di cui al comma 2, la presente convenzione viene modificata ai sensi dell'art. 13, comma 3.
4. L'eventuale recesso di uno o più Comuni convenzionati comporterà l'obbligo del versamento delle quote fisse di cui all'art. 9, punti 1 e 2, fino alla scadenza della convenzione,
5. Il Comune che richiede il recesso anticipato rinuncia ad ogni rivalsa sul patrimonio a qualsiasi titolo acquisito dai comuni convenzionati nel corso del periodo di validità della convenzione, compreso il periodo antecedente al recesso.

Per il Comune di Arona

Per il Comune di Colazza
